



SINDACATO ITALIANO APPARTENENTI POLIZIA

Ddl n. 1990 (Disposizioni in materia di Sicurezza e Prevenzione
del disagio giovanile, ordinamento, organizzazione
e funzionamento delle Forze di Polizia e del Ministero dell'interno)

Audizione

I ^ Commissione Affari Costituzionali - Senato della Repubblica

Roma, 20 Ottobre 2026

Audizione informale del Siap per il disegno di legge AS 1990

Alla 1ª Commissione permanente Affari costituzionali
Senato della Repubblica — XIX legislature

Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno

Osservazioni e proposte per la sicurezza pubblica, la riorganizzazione della Polizia di Stato e la valorizzazione di tutto il personale

Premessa

Signor Presidente, Signore e Signori Senatori,

il SIAP condivide l'impianto delle proposte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza illustrate nell'audizione tenuta dal Capo della Polizia il 6 ottobre u.s. condivide la necessità di aggiornare l'organizzazione delle direzioni centrali del dipartimento di pubblica sicurezza e delle sue articolazioni territoriali, che, ad oggi appaiono insufficienti, al fine di rafforzare le capacità operative e investire nella formazione del personale. Proprio perché ne condividiamo gli obiettivi, riteniamo che l'articolato debba essere completato. Restano irrisolti il finanziamento dei maggiori fabbisogni organizzativi e una politica delle risorse umane che accompagni non solo il rafforzamento della dirigenza con interventi strutturali sulle carriere, ma anche quello degli altri ruoli, quindi migliorando le condizioni di lavoro e di carriera di tutto il personale.

Riteniamo necessario, in via preliminare, modificare le tabelle organiche risultanti dal riordino riconducibile alla cosiddetta riforma Madia e dai successivi interventi, rivedendo i tetti complessivi dell'organico e la consistenza dei singoli ruoli. Le dotazioni non possono restare ancorate a un assetto che non risponde più alla complessità e al crescente numero di servizi richiesti per poter soddisfare la domanda di Sicurezza dei cittadini e delle autonomie locali. Chiediamo una revisione organica, sostenuta da risorse aggiuntive, che superi la sola sostituzione del personale in uscita e consenta di programmare assunzioni e progressioni sulla base dei carichi di lavoro effettivi. In questo quadro si colloca la richiesta per l'ampliamento a 30.000 unità del ruolo degli ispettori della polizia di stato, la cui carriera è caratterizzata dallo sviluppo direttivo delle responsabilità.

La sicurezza pubblica rende concretamente esercitabili i diritti, protegge chi è più esposto alla violenza e alla sopraffazione, sostiene la coesione della vita sociale, lo sviluppo economico, dell'impresa, del commercio e del turismo. La tutela dei poliziotti, l'esercizio dei poteri delle autorità di pubblica

sicurezza e l'interesse dei cittadini appartengono alla stessa responsabilità. Il riferimento invalicabile resta la legge 1° aprile 1981, n. 121, e la sua architettura civile. Quasi ogni riforma che possa incidere sull'efficienza delle risposte in tema di politiche della sicurezza pubblica o urbana, deve salvaguardare l'unicità delle attribuzioni del Ministro dell'interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, la responsabilità generale del prefetto e la direzione e il coordinamento tecnico-operativo del questore, insieme alle competenze delle autorità locali previste dall'ordinamento. Ogni riorganizzazione deve rafforzare questa responsabilità, evitando sovrapposizioni, trasferimento o tracimamenti impropri di funzioni.

La natura civile della Polizia di Stato, trova il suo fondamento nell'ordinamento speciale che è, parte integrante della più complessa organizzazione dell'Amministrazione della PS, quindi richiede scelte coerenti anche sul piano professionale e negoziale. Il SIAP ribadisce la necessità di separare la contrattazione del personale dei Comparti Sicurezza da quello del Comparto Difesa, il finanziamento della specificità mediante un'autonoma posta di bilancio. Il SIAP sottopone alla valutazione delle Camere l'opportunità di istituire, nell'ambito della rispettiva autonomia regolamentare e nel pieno rispetto delle prerogative parlamentari, una Commissione permanente autonoma per gli Affari interni in ciascun ramo del Parlamento. Il supporto militare nei servizi di sicurezza pubblica deve conservare carattere eccezionale, con compiti e limiti temporali e territoriali definiti. Non può diventare una risposta strutturale alle carenze di organico della Polizia di Stato, né giustificare scelte politiche che ne rinviino il potenziamento. Il suo impiego deve restare subordinato alle competenti autorità civili di pubblica sicurezza, senza eroderne le prerogative né introdurre sovrapposizioni di funzioni e responsabilità.

Difendere il dissenso e la libertà di manifestare significa anche contrastare le violenze che ne compromettono l'esercizio. Rifiutiamo sia la riduzione del disagio sociale a un problema esclusivamente repressivo sia la giustificazione delle aggressioni agli operatori. Legalità costituzionale, proporzionalità degli interventi e tutela del personale devono procedere insieme, assicurando il rigoroso accertamento delle responsabilità e il sostegno a chi adempie legittimamente ai propri doveri.

Il nostro giudizio favorevole sull'indirizzo del DDL n. 1990 si accompagna a una richiesta precisa. Il provvedimento ci appare incompleto proprio perché rafforza giustamente gli assetti di vertice senza finanziare adeguatamente il loro funzionamento e senza un corrispondente progetto per agenti, assistenti, sovrintendenti, ispettori, commissari e professionalità tecniche. Pur contenendo disposizioni che riguardano anche altri ruoli, l'articolato concentra il potenziamento delle posizioni e dei percorsi di carriera sulla componente dirigenziale. Occorre riequilibrarlo, valorizzando non solo la dirigenza, donne e uomini operanti di responsabilità, ma l'intera organizzazione in modo da rendere possibili le funzioni.

1 Presidi territoriali e strumenti operativi

Articolo 8 e presenza della Polizia di Stato sul territorio

La possibilità di istituire posti di polizia distaccati, anche temporanei, presso ospedali, centri commerciali, aree industriali e località turistiche risponde a esigenze oggettive concrete. Il limite è l'attuazione con le sole risorse disponibili. Senza personale aggiuntivo, nuove aperture possono sottrarre operatori a questure, commissariati e specialità già impegnati nei servizi ordinari. Chiediamo che l'istituzione di ciascun presidio sia accompagnata da una valutazione dei fabbisogni, da un piano di assegnazione del personale e dalla disponibilità di sedi, mezzi ed equipaggiamenti. La programmazione deve valorizzare le esigenze rilevate sul territorio dai Questori della Repubblica, dai dirigenti dei commissariati di polizia e delle articolazioni specialistiche, nel quadro delle competenze generali e criticità evidenziate dai Prefetti e delle successive determinazioni del Ministero dell'interno. Al fine di considerare le emergenti esigenze di sicurezza pubblica e urbana delle periferie, aree produttive, flussi turistici, nodi di trasporto, aree interne, isole e territori più vulnerabili, assicurando una presenza effettiva e continuativa.

Articoli 9, 10 e 11 e innovazione dei servizi

È condivisibile la facoltà di impiegare fino a quaranta natanti per ciascuna delle due Amministrazioni, Polizia di Stato e Arma dei carabinieri, per la vigilanza dei litorali, ferme le competenze della Guardia di finanza e della Guardia costiera. L'acquisto deve però essere accompagnato da risorse per manutenzione, esercizio, formazione e sicurezza degli equipaggi. La clausola di invarianza dell'articolo 9 richiede di rendere trasparente quali disponibilità saranno utilizzate e quali effetti ne deriveranno sugli altri servizi. L'ampliamento dell'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto previsto dall'articolo 10 deve essere sostenuto da formazione specialistica, abilitazioni, protocolli di sicurezza e una chiara individuazione delle responsabilità, quindi si rende necessaria una copertura assicurativa degli operatori e dell'amministrazione. Il SIAP chiede inoltre un riconoscimento economico delle competenze e delle attività effettivamente svolte, da definire nelle sedi competenti, evitando disparità ingiustificate a parità di impiego. L'articolo 11 consente convenzioni per l'accesso alle informazioni delle banche dati ferroviarie, anche in modalità federata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il SIAP ne sostiene la finalità e chiede soluzioni interoperabili con gli strumenti già utilizzati dagli operatori, valutando l'integrazione con il sistema SDI ove tecnicamente e giuridicamente possibile. Servono profili di accesso definiti, tracciabilità delle interrogazioni, formazione e risorse informatiche adeguate.

2 Riorganizzazione del Dipartimento e coperture finanziarie

Gli articoli 14, 15 e 16 prevedono rispettivamente le Direzioni centrali per la polizia scientifica, dei reparti mobili e dei reparti speciali e per la formazione. Ne condividiamo le finalità di specializzazione, coordinamento e programmazione. L'efficacia delle nuove strutture dovrà essere misurata dal soste-

gno offerto agli uffici e ai servizi, dalla chiarezza delle competenze e dalla capacità di ridurre duplicazioni e ritardi.

Per la polizia scientifica occorrono investimenti nelle professionalità tecniche, nei laboratori e nelle dotazioni. Per i reparti mobili e speciali devono trovare risposta le esigenze di addestramento, sicurezza, logistica e salute psicofisica, ferme le competenze sull'impiego espressamente salvaguardate dall'articolo 15. Per la formazione, il riassetto dell'attuale Ispettorato delle scuole deve accompagnarsi al potenziamento degli istituti, del personale docente, delle strutture ricettive, delle attività pratiche e di affiancamento professionale per determinati periodi.

Il nodo finanziario è concreto. L'articolo 14, comma 6, dispone che l'incremento delle unità con qualifica dirigenziale sia compensato mediante la riduzione delle facoltà assunzionali nella misura finanziariamente equivalente a 186 unità con qualifica di agente, con contestuale adeguamento della dotazione organica. Gli articoli 14, 15 e 16 prevedono inoltre il trasferimento di risorse già esistenti e clausole di invarianza finanziaria. Il SIAP chiede una copertura aggiuntiva e strutturale. Le responsabilità della dirigenza meritano riconoscimenti ma il relativo finanziamento non deve comprimere la capacità operativa dell'Amministrazione. Alla revisione delle tabelle organiche devono corrispondere autorizzazioni assunzionali e disponibilità effettive per il funzionamento delle strutture.

Non affermiamo che il disegno di legge sia formalmente privo di ogni copertura. Contestiamo la scelta di finanziare una parte del rafforzamento mediante riduzioni interne e l'assenza di un investimento complessivo commisurato ai nuovi fabbisogni. Chiediamo una ricognizione dei costi di personale, sedi, tecnologie, formazione e logistica, con indicazione delle risorse disponibili e di quelle ulteriormente necessarie. L'invarianza finanziaria non può essere assunta come prova che un nuovo assetto non produca carichi organizzativi aggiuntivi.

È necessario un confronto stabile con le organizzazioni sindacali rappresentative sulle dotazioni, sulla distribuzione del personale e sulle ricadute per l'organizzazione del lavoro che deriverà dalla riorganizzazione. Gli interventi dovranno essere coerenti con il percorso di definizione dell'Atto ordinativo unico, preservando le competenze dell'Amministrazione e rendendo verificabili obiettivi, tempi e conseguenze sui servizi.

3 Formazione e riordino delle carriere di tutto il personale

Le disposizioni degli articoli da 17 a 20

L'articolo 17 interviene sui corsi, sui giudizi di idoneità e sui relativi strumenti attuativi. Il SIAP condivide e ritiene strategica una nuova visione dell'aggiornamento professionale, della prima formazione e la collegialità delle valutazioni, ma ritiene ineludibili oggettivi criteri conoscibili, decisioni motivate e garanzie effettive per il personale interessato dagli accertamenti. La flessibilità dei percorsi non deve e non può tradursi in una riduzione della preparazione giuridica, pratica e professionale. Dette disposizioni non costituiscono, da sole, un riordino delle carriere dei ruoli iniziali e intermedi.

L'articolo 18 introduce un canale concorsuale per l'accesso a primo dirigente. Per la carriera che espleta funzioni di polizia, il testo riserva il 90 per cento dei posti allo scrutinio e il 10 per cento al concorso; per le corrispondenti qualifiche tecniche, mediche e veterinarie indica il rapporto del 60 e del 40 per cento. Chiediamo criteri trasparenti, periodicità delle procedure e una valorizzazione equilibrata dell'esperienza e delle capacità di direzione. Anche gli interventi degli articoli 19 e 20, relativi ai funzionari e alla carriera dei medici, devono collocarsi in una politica complessiva delle professionalità.

La proposta unitaria di integrazione del disegno di legge

Il SIAP ritiene, pertanto, necessarie le seguenti proposte di completamento del riordino, da inserire nel provvedimento mediante disposizioni puntuali e, per gli interventi che richiedono un coordinamento organico, una delega legislativa con oggetto, termini e criteri direttivi determinati. Il confronto sindacale deve accompagnare la definizione e l'attuazione della riforma. Gli obiettivi riguardano l'intero percorso professionale e richiedono una relazione tecnica e coperture effettive, senza ridurre le assunzioni programmate nei ruoli operativi.

1. Occorre modificare le tabelle riconducibili al riordino della cd legge Madia e i successivi assetti, adeguando il tetto complessivo della Polizia di Stato e le dotazioni dei singoli ruoli. Portare a 30.000 unità la dotazione del ruolo degli ispettori, con un piano triennale di attuazione che definisca incrementi, reclutamento, progressioni, capacità formativa e finanziamenti. L'aumento non deve essere ottenuto trasferendo la carenza su agenti e assistenti o sulle professionalità tecniche.

2. Ruolo unico degli agenti, assistenti e sovrintendenti. Unificare gli attuali percorsi in un ruolo articolato in qualifiche e responsabilità coerenti, riducendo i tempi di permanenza nelle qualifiche e valorizzando l'esperienza acquisita. L'accesso alle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria deve essere accompagnato da formazione e verifica delle competenze. Occorrono regole transitorie che tutelino anzianità e posizioni maturate, evitando penalizzazioni e trasferimenti non necessari. L'obiettivo è rendere più regolare la crescita professionale e rafforzare le capacità operativa delle pattuglie e degli uffici.

3. Percorso degli ispettori. Ridurre i tempi di permanenza nelle qualifiche, assumendo come obiettivo rivendicativo una riduzione non inferiore al 50 per cento, da tradurre in una disciplina coordinata e finanziata. Prevedere l'attribuzione della qualifica di vice ispettore durante il corso e della qualifica di ispettore dal giorno successivo alla sua positiva conclusione, subordinatamente al superamento delle verifiche prescritte. Devono essere regolati espressamente gli effetti giuridici, economici e previdenziali e il raccordo con il personale già in servizio. Prevedere inoltre un canale concorsuale interno per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, riservato al ruolo degli ispettori e coordinato con gli altri meccanismi di avanzamento.

4. Accesso alla carriera dei funzionari. Rivedere i concorsi interni per vice commissario prevedendo, nell'ambito dei posti destinati a tale canale, una

quota del 60 per cento per gli ispettori e del 40 per cento per agenti, assistenti e sovrintendenti, con requisiti di studio, esperienza e preparazione definiti. La ripartizione proposta riguarda il reclutamento interno e non assorbe i posti destinati al concorso pubblico. Occorre inoltre superare le differenziazioni di percorso che penalizzano la provenienza dai ruoli interni dei commissari capo dotati di laurea magistrale, costruendo l'accesso a vice questore aggiunto mediante scrutinio per merito comparativo secondo criteri omogenei, nel rispetto dei requisiti professionali e formativi e con una disciplina transitoria per le diverse posizioni ordinamentali.

5. Concorsi regolari. Assicurare una programmazione annuale effettiva dei concorsi pubblici e interni, con priorità al ruolo degli ispettori, pubblicando fabbisogni, posti e tempi delle procedure. La regolarità deve riguardare l'intero percorso, dal bando all'avvio dei corsi e all'immissione nelle funzioni, e deve essere sostenuta dalla capacità ricettiva e didattica delle scuole. La carriera non può dipendere da interventi episodici o da ritardi amministrativi.

6. Scorrimenti e regime transitorio. Per i concorsi già banditi e svolti, il SIAP chiede una disposizione straordinaria che consenta lo scorrimento di tutti gli idonei non vincitori, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, con un programma di copertura dei posti e di avvio alla formazione sostenuto dalle necessarie autorizzazioni e risorse. Per i concorsi futuri si propone una disciplina stabile dello scorrimento quale strumento residuale, motivato da esigenze di servizio, su posti disponibili e finanziati, prima dell'indizione di una nuova procedura per la medesima qualifica. In questo distinto regime ordinario si colloca la proposta di un limite del 20 per cento degli idonei non vincitori della graduatoria originaria, con criteri di calcolo espressi. Tale limite non deve applicarsi al programma straordinario di assorbimento degli idonei dei concorsi già svolti. Si tratta di una proposta normativa, non della descrizione di un limite generale già vigente.

7. Formazione e tutela delle professionalità. Collegare ogni avanzamento alle competenze e alle responsabilità da esercitare, riconoscendo il valore della formazione e garantendo aggiornamento permanente. Il riordino deve considerare le professionalità tecniche e i diversi percorsi di accesso, senza sovrapposizioni di funzioni né arretramenti per il personale già in servizio. Le misure transitorie devono evitare scavalcamenti ingiustificati e rendere prevedibili le decorrenze.

8. Copertura e attuazione. Quantificare separatamente gli oneri dell'ampliamento degli organici, dell'anticipazione delle qualifiche, della riduzione delle permanenze e dei nuovi canali di progressione, compresi gli effetti retributivi e previdenziali. La gradualità può distribuire gli oneri nel tempo, ma non li elimina. Il SIAP chiede stanziamenti aggiuntivi e strutturali; eventuali risorse già disponibili potranno concorrere solo dopo averne verificato consistenza, destinazione e assenza di impegni incompatibili. Il testo legislativo dovrà individuare le coperture senza rinviare a un decreto amministrativo la soluzione di oneri non finanziati.

4 Garanzie operative e tutela del personale

Il SIAP condivide il rafforzamento dei poteri di prevenzione del questore e del sistema sanzionatorio previsto dagli articoli 1, 3 e 4 del disegno di legge. Si tratta di interventi che possono rendere più efficace la risposta dello Stato alle intimidazioni, alle violenze e ai danneggiamenti, tutelando la libera e sicura fruizione degli spazi pubblici. Il rafforzamento delle attribuzioni del questore valorizza la funzione delle autorità civili di pubblica sicurezza, in coerenza con l'architettura della legge n. 121 del 1981.

In particolare, sosteniamo la previsione dell'articolo 1 che consente al questore di disporre l'avviso orale con il divieto di radunarsi con una o più delle persone coinvolte in comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti contro persone o cose, tenuti da cinque o più persone in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il potere è circoscritto ai destinatari che, nei cinque anni precedenti, siano stati sottoposti ai provvedimenti preventivi indicati dalla norma oppure condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti contro la persona o il patrimonio commessi in luogo pubblico o aperto al pubblico. Condividiamo anche l'estensione alla violazione del nuovo divieto delle sanzioni previste dall'articolo 76, comma 2, del codice antimafia, ossia la reclusione da uno a tre anni e la multa da 1.549 a 5.164 euro. La possibilità di opposizione davanti al giudice competente, con la specifica tutela prevista per i minorenni, accompagna l'effettività della misura.

È altresì condivisibile il rafforzamento della risposta sanzionatoria dell'articolo 4 per le condotte di danneggiamento richiamate dalla disposizione, quando siano commesse da cinque o più persone riunite, con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e la multa fino a 15.000 euro. Valutiamo favorevolmente anche l'estensione dell'arresto facoltativo in flagranza e, nei casi e alle condizioni previsti, della flagranza differita, quando ragioni di sicurezza o incolumità impediscano l'arresto immediato. Condividiamo inoltre le nuove aggravanti dell'articolo 3 a tutela dell'attività giornalistica e per i delitti commessi nelle specifiche condizioni di sottrazione all'esecuzione di una decisione di rimpatrio o di violazione del divieto di reingresso individuate dal testo. La responsabilità resta personale e l'applicazione delle pene compete all'autorità giudiziaria. Questi interventi devono accompagnarsi alle misure educative e di sostegno alle famiglie previste dall'articolo 7, affinché prevenzione sociale e contrasto delle condotte illecite si rafforzino reciprocamente. Gli strumenti preventivi previsti dall'articolo 2, compreso l'accompagnamento e il trattenimento entro il limite di dodici ore nei casi indicati, richiedono presupposti chiari, motivazione e rispetto delle garanzie, comprese quelle per i minorenni e le comunicazioni all'autorità giudiziaria. Il SIAP ne valuta favorevolmente la finalità di prevenzione, chiedendo indicazioni applicative e formazione che rendano l'intervento corretto e concretamente praticabile.

L'articolo 13 interviene sulla procedibilità d'ufficio per le lesioni agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. È una misura condivisibile che sosteniamo convintamente, da affiancare a una tutela effettiva del

personale che subisce aggressioni. Chiediamo assistenza sanitaria, sostegno psicologico e una disciplina che eviti ulteriori penalizzazioni economiche connesse alle assenze per lesioni riportate in servizio, individuando le voci da tutelare e le relative risorse.

La tutela legale deve essere tempestiva e accessibile, con possibilità di sostegno economico durante il procedimento e tempi certi per le determinazioni dell'Amministrazione. I criteri di congruità delle spese devono essere trasparenti e prevedibili, affinché non producano decurtazioni tardive che lascino sul singolo il costo della difesa dell'operato legittimo. Restano necessari l'accertamento delle responsabilità e la distinzione tra attività di servizio tutelabili e condotte estranee ai relativi presupposti.

L'articolo 28 disciplina posizioni fuori ruolo e in soprannumero con differenti meccanismi di compensazione. Il SIAP comprende le esigenze degli incarichi istituzionali, ma chiede trasparenza sui posti resi indisponibili e sugli effetti per gli uffici di provenienza. Il collocamento fuori ruolo non deve essere presentato come un automatico incremento del personale disponibile per i servizi.

L'articolo 29 modifica il rapporto tra la disciplina delle segnalazioni di illeciti e gli ordinamenti di settore, rafforzando la salvaguardia della specificità e incidendo sull'ambito delle tutele. Il SIAP chiede che obblighi di servizio, riservatezza e sicurezza siano conciliati con canali effettivi di segnalazione e protezione da ritorsioni. La specificità non può lasciare privo di garanzie chi segnala correttamente un illecito. Occorre chiarire destinatari, procedure, riservatezza e strumenti di tutela.

5 Ricompense assistenza e supporto logistico

L'articolo 31 fissa in tre mesi il termine per la formulazione delle proposte di ricompensa, con le decorrenze indicate dalla disposizione. Il SIAP chiede procedure semplici, criteri uniformi e responsabilità organizzative definite, affinché il merito sia riconosciuto tempestivamente e il personale non subisca gli effetti di ritardi degli uffici.

L'articolo 32 consente al Fondo di assistenza di costituire una fondazione di diritto privato senza scopo di lucro. Non dispone una trasformazione automatica del Fondo. Il SIAP valuta favorevolmente strumenti capaci di ampliare l'assistenza, purché siano assicurati finalità sociali, trasparenza della gestione, controlli, rendicontazione e un confronto con le rappresentanze del personale, anche attraverso forme di partecipazione consultiva.

La dotazione iniziale di 100.000 euro, costituita con risorse proprie del Fondo, deve essere accompagnata da un piano economico che dimostri la sostenibilità delle attività. La gestione degli immobili e dei segni distintivi della Polizia di Stato deve rispettare finalità istituzionali e criteri verificabili. Il testo mantiene transitoriamente i compiti assistenziali dell'Ispettorato fino all'adozione dei provvedimenti di adeguamento; il SIAP chiede che la continuità sia garantita anche nell'effettivo passaggio delle funzioni e nell'eventualità che la fondazione non venga costituita.

Il supporto logistico deve infine inserirsi in una politica nazionale degli alloggi

di servizio, particolarmente necessaria nelle grandi città e nelle aree turistiche. Recupero degli immobili, manutenzione, condizioni dignitose e criteri trasparenti di assegnazione incidono sull'attrattività delle sedi e sulla continuità operativa. Sono esigenze da affrontare insieme alla sicurezza sul lavoro, alla salute psicofisica e all'aggiornamento della disciplina e del regolamento di servizio in coerenza con la natura civile della Polizia di Stato.

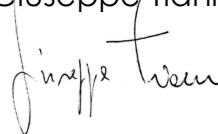
6 Richieste conclusive al Parlamento

Il SIAP chiede alla Commissione di completare il disegno di legge lungo tre direttrici connesse. La prima è la revisione delle tabelle organiche e dei tetti risultanti dal riordino Madia, con assunzioni aggiuntive e rafforzamento dei presidi. La seconda è il finanziamento della riorganizzazione senza sacrificare le facoltà assunzionali degli agenti. La terza è un intervento organico sulle carriere di tutto il personale, recependo le proposte sul ruolo unico, sugli ispettori, sui percorsi interni verso la carriera dei funzionari e sulla certezza dei concorsi e degli scorrimenti.

Una riforma delle risorse umane deve tenere insieme responsabilità di direzione, funzioni intermedie e lavoro operativo. La revisione dell'organizzazione centrale avrà pieno valore se consentirà agli uffici di funzionare meglio e ai poliziotti di lavorare con più preparazione, mezzi, tutele e prospettive professionali adeguate. Chiediamo al Governo e al Parlamento di assumere questo investimento come parte essenziale della sicurezza pubblica e della qualità democratica delle istituzioni.

Il SIAP nel ringraziare il presidente della commissione per averci offerto la possibilità di esprimere le nostre richieste e pensiero, resta a disposizione della Commissione per il confronto sul coordinamento normativo delle proposte e sulla loro quantificazione, nella convinzione che la collaborazione istituzionale debba tradursi in soluzioni verificabili per il personale e per i cittadini.

Il Segretario Generale
Giuseppe Tiani



Proposte emendative SIAP al DDL S 1990

Ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato

Elaborazione tecnica dell'ufficio studi e legislazione della Segreteria Nazionale del Siap

Il SIAP sottopone le seguenti proposte per integrare il disegno di legge con interventi sui ruoli iniziali, sugli ispettori e sulle carriere dei funzionari della Polizia di Stato. Il fascicolo traduce gli indirizzi del documento trasmesso in otto emendamenti, corredati da relazioni illustrative e da indicazioni per il coordinamento normativo e finanziario.

La base di lavoro è il testo del Senato comunicato alla Presidenza il 30 luglio 2026, composto da 32 articoli e otto allegati. Gli agganci emendativi sono riferiti a questo testo.

Esiti essenziali della verifica

Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ha modificato gli ordinamenti della Polizia di Stato. Occorre intervenire sui testi risultanti dal riordino e dai successivi correttivi, in particolare sui decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, nn. 335 e 337, sul decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e sulle disposizioni transitorie dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 1982 rileva, in particolare, per le dotazioni della carriera sanitaria.

La ripartizione del concorso interno per vice commissario in 60 per cento agli ispettori e 40 per cento ad agenti, assistenti e sovrintendenti risulta già dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 334 del 2000, come modificato dal decreto legislativo n. 172 del 2019. Non viene presentata come una nuova conquista normativa. La proposta la conferma e sviluppa il coordinamento con il personale dei ruoli tecnici e sanitari, che oggi seguono meccanismi differenti.

Il DDL interviene già sui corsi all'articolo 17, sull'accesso a primo dirigente all'articolo 18, sui requisiti all'articolo 19 e sulla carriera dei medici all'articolo 20. L'articolo 14 e gli allegati 1 e 2 rideterminano le dotazioni. Le proposte sono collocate in corrispondenza di queste materie e richiedono coordinamento con tali disposizioni.

L'allegato 1 indica 23.872 ispettori e 23.904 dal 1° gennaio 2027, di cui 5.643 sostituti commissari. L'obiettivo di 30.000 unità è qui riferito al ruolo che espleta funzioni di polizia, con un incremento di 6.096 posti rispetto al dato 2027. Gli ispettori tecnici, compreso il settore sanitario, hanno una distinta dotazione e non sono assorbiti nel numero di 30.000.

Criteri di redazione e stato del fascicolo

Le riforme strutturali sono formulate come deleghe legislative con oggetto, termine e criteri direttivi, perché il documento di indirizzo non determina tutte le nuove qualifiche, le aliquote, i contingenti e i relativi oneri. Le deleghe non producono da sole promozioni o assunzioni. La cadenza dei concorsi, il coordinamento delle riserve e il passaggio dal concorso allo scrutinio sono invece tradotti in disposizioni dirette.

Ogni emendamento contiene una disposizione riferita ai ruoli ordinari, tecnici e sanitari. Tale estensione è specificata secondo gli istituti effettivamente presenti nei diversi ordinamenti: non istituisce fittiziamente un ruolo di agenti medici o di ispettori medici e non sostituisce i titoli professionali richiesti per l'esercizio delle professioni sanitarie.

Le sigle degli emendamenti sono provvisorie e non attestano un deposito parlamentare. Gli articoli aggiuntivi, autonomamente formulati come "bis", saranno rinumerati dagli uffici in caso di approvazione congiunta. Le note illustrative non fanno parte del dispositivo. Restano da acquisire la verifica finanziaria dell'Amministrazione e il riscontro finale sul testo vigente e sul testo base effettivamente adottato dalla Commissione.

Numerazione di lavoro. Proposta SIAP

Emendamento 17.0.1

Delega per l'unificazione dei ruoli iniziali della Polizia di Stato

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Delega per l'unificazione dei ruoli iniziali della Polizia di Stato)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'unificazione dei ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti della Polizia di Stato e dei corrispondenti ruoli tecnici, nel rispetto dell'ordinamento civile della Polizia di Stato di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire un ruolo unico degli agenti, assistenti e sovrintendenti che espletano funzioni di polizia e un corrispondente ruolo unico tecnico, comprensivo dei settori sanitari, articolandoli in qualifiche alle quali siano as-

sociate funzioni, responsabilità e requisiti professionali espressamente definiti;

b) conservare la distinzione tra le funzioni degli agenti e quelle degli ufficiali di polizia giudiziaria, subordinando l'attribuzione delle seconde al possesso dei requisiti, alla positiva valutazione professionale e al superamento della formazione richiesta; escludere che il solo inquadramento nel ruolo unico attribuisca qualifiche di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza ulteriori rispetto a quelle spettanti;

c) ridurre i tempi ordinari di permanenza nelle qualifiche e per l'attribuzione delle denominazioni apicali, valorizzando l'esperienza maturata e assicurando progressioni fondate su valutazioni di merito e formazione, senza automatismi per il conferimento delle funzioni superiori;

d) disciplinare l'inquadramento mediante tabelle di corrispondenza, salvaguardando le qualifiche e le anzianità possedute, l'ordine di ruolo nell'ambito delle posizioni omogenee e il trattamento economico fisso e continuativo in godimento; riconoscere l'anzianità già maturata ai fini dei nuovi requisiti, senza duplicazione dei benefici;

e) coordinare i concorsi e le procedure di avanzamento già avviati e tutelare le posizioni del personale già in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina previgente; mantenere i titoli professionali e le abilitazioni richiesti per le mansioni tecniche e sanitarie;

f) apportare le conseguenti modificazioni ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, nn. 335 e 337, e alle disposizioni transitorie del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, individuando espressamente le disposizioni abrogate o sostituite e le decorrenze giuridiche ed economiche.

3. La disciplina prevista dal presente articolo si applica ai ruoli ordinari, tecnici e sanitari della Polizia di Stato secondo le rispettive articolazioni. L'unificazione riguarda i ruoli iniziali esistenti e comprende il personale dei settori sanitari inquadrato nei ruoli tecnici; restano autonome le carriere dei medici e dei medici veterinari, per le quali i decreti prevedono il necessario raccordo funzionale senza introdurre qualifiche iniziali prive di corrispondenza nell'ordinamento.

4. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato. Gli schemi, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per il parere scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza della delega o successivamente, il termine della delega è prorogato di sessanta giorni.

5. I decreti legislativi individuano gli atti attuativi di competenza del Ministro dell'interno e del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti. Agli atti attuativi non può essere demandata la modificazione di disposizioni legislative.

6. In ragione della complessità della revisione ordinamentale, gli effetti finanziari sono determinati in sede di adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati soltanto dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie. Le risorse già destinate al riordino possono essere utilizzate esclusivamente previa verifica della loro disponibilità e della compatibilità con la relativa destinazione legislativa.»

Relazione illustrativa e nota tecnica

La delega dà forma normativa alla proposta di ruolo unico senza affidare a un decreto amministrativo la creazione di qualifiche, poteri e trattamenti economici. Il termine di novanta giorni del documento SIAP è riferito agli atti attuativi successivi alla disciplina legislativa; per quest'ultima si propone un termine di sei mesi.

La riduzione delle permanenze non è quantificata nel documento di origine per questi ruoli. Non è stato inventato un nuovo numero di anni. La relazione tecnica deve censire anzianità, progressioni attese, costi retributivi, contributivi e pensionistici e spese formative. La clausola finanziaria non costituisce uno stanziamento.

Emendamento 17.0.2

Delega per la revisione del ruolo degli ispettori

«Art. 17-bis.

(Delega per la revisione del ruolo degli ispettori)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dell'accesso, della formazione e delle progressioni del personale dei ruoli degli ispettori della Polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire ai vincitori dei concorsi pubblici e interni la qualifica di vice ispettore, ovvero di vice ispettore tecnico, dall'inizio del corso di formazione, con stato giuridico di personale in formazione e con espressa disciplina del trattamento economico; subordinare l'esercizio delle funzioni operative e delle qualifiche di polizia giudiziaria al conseguimento delle prescritte idoneità;

b) prevedere la promozione alla qualifica di ispettore, ovvero di ispettore tecnico, dal giorno successivo al

positivo completamento dell'intero percorso formativo e delle verifiche finali; disciplinare il periodo di prova, l'eventuale tirocinio operativo e le conseguenze delle dimissioni, dell'espulsione o del mancato superamento del corso, assicurando al personale già in servizio il rientro nel ruolo e nella qualifica di provenienza nei casi consentiti dall'ordinamento;

c) ridurre di almeno il 50 per cento, per ciascun passaggio successivo, le permanenze ordinarie nelle qualifiche e i requisiti temporali per le denominazioni apicali rispetto alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, esprimendo in mesi gli eventuali periodi frazionari e mantenendo i requisiti di merito, formazione e titolo di studio, nonché i limiti di organico ove previsti;

d) introdurre un concorso interno per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario e di sostituto commissario tecnico, riservato al personale del rispettivo ruolo degli ispettori; destinare al nuovo canale una quota non superiore al 20 per cento dei posti annualmente disponibili, salvaguardando almeno l'80 per cento per l'avanzamento ordinario; richiedere un'anzianità di servizio nel ruolo non inferiore a otto anni, il titolo di studio previsto per l'accesso a ispettore superiore e l'assenza delle cause ostative all'avanzamento;

e) assicurare un corso di qualificazione con verifica finale per i vincitori del concorso di cui alla lettera d), definire i criteri di valutazione dei titoli e le prove coerentemente con le responsabilità della qualifica e impedire duplicazioni nell'attribuzione dei medesimi posti;

f) riconoscere l'anzianità già maturata nella qualifica e nel ruolo ai fini dei nuovi requisiti, conservare i benefici transitori più favorevoli già maturati e prevedere misure di riallineamento per il personale già in servizio e già ammesso ai corsi, senza recupero di emolumenti legittimamente percepiti;

g) coordinare le nuove disposizioni con gli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 27-ter, 28, 31, 31-bis e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con la disciplina del ruolo degli ispettori tecnici del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le disposizioni transitorie del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e con le modifiche ai corsi disposte dall'articolo 17 della presente legge.

2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica ai ruoli ordinari, tecnici e sanitari della Polizia di Stato. Le disposizioni sul ruolo degli ispettori comprendono gli ispettori tecnici del settore sanitario; le carriere dei medici e dei medici veterinari mantengono le proprie qualifiche e i propri titoli di accesso. Per queste ultime i decreti legislativi coordinano i principi di valorizzazione della formazione e di tutela delle anzianità con gli articoli da 43 a 53-quater del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificati dalla presente legge, senza applicare promozioni a qualifiche inesistenti o peggiorare condizioni più favorevoli.

3. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato. Gli schemi, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per il parere scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza della delega o successivamente, il termine della delega è prorogato di sessanta giorni.

4. I regolamenti di attuazione sono adottati, nelle materie espressamente individuate dai decreti legislativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei medesimi decreti.

5. In ragione della complessità della revisione ordinamentale, gli effetti finanziari sono determinati in sede di adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati soltanto dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie. Le risorse già destinate al riordino possono essere utilizzate esclusivamente previa verifica della loro disponibilità e della compatibilità con la relativa destinazione legislativa.»

Relazione illustrativa e nota tecnica

Si recepiscono la nomina a vice ispettore durante il corso, la promozione a ispettore alla conclusione del percorso, il dimezzamento delle permanenze e un canale concorsuale per la qualifica apicale. Il conseguimento della qualifica iniziale non equivale all'immediata piena utilizzabilità operativa.

La quota massima del 20 per cento, la salvaguardia dell'80 per cento per gli scrutini e il requisito di otto anni nel ruolo sono proposte tecniche integrative, da valutare in sede sindacale e parlamentare. Rendono determinato il criterio di delega e limitano lo svuotamento dell'avanzamento ordinario. Il 20 per cento qui proposto non ha relazione con il diverso limite agli scorrimenti.

La delega deve evitare scavalcamenti irragionevoli e duplicazioni dei benefici del regime transitorio. Il rinvio agli articoli fino al 53-quater tiene conto della disposizione introdotta dall'articolo 20 del DDL e richiede adeguamento se tale articolo viene modificato.

Emendamento 17.0.3

Programmazione annuale dei concorsi della Polizia di Stato

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Programmazione annuale dei concorsi della Polizia di Stato)

1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, un programma triennale, aggiornato annualmente, dei concorsi pubblici e interni della Polizia di Stato, distinto per ruolo, carriera, qualifica, settore e canale di accesso. Il programma indica i posti vacanti e disponibili, quelli finanziati, le facoltà assunzionali utilizzabili e la capacità formativa degli istituti di istruzione.

2. In attuazione del programma, i concorsi pubblici e interni per l'accesso ai ruoli degli ispettori e degli ispettori tecnici sono banditi ogni anno, entro il 30 settembre, per i posti disponibili e finanziati, nel rispetto delle aliquote e dei requisiti stabiliti dai rispettivi ordinamenti. L'assenza di posti disponibili e finanziati in un determinato canale è attestata con provvedimento motivato del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai ruoli ordinari, tecnici e sanitari della Polizia di Stato. Per le carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari, la cadenza annuale riguarda i concorsi per l'accesso alle rispettive qualifiche iniziali, quando sussistano posti disponibili e finanziati; restano ferme le riserve per il personale interno e le abilitazioni professionali richieste.

4. Il programma è adottato sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ed è pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato, con esclusione delle informazioni la cui divulgazione possa pregiudicare le esigenze di sicurezza. L'Amministrazione pubblica annualmente lo stato di attuazione e le motivazioni degli scostamenti.

5. La programmazione e l'indizione delle procedure non autorizzano assunzioni o progressioni ulteriori rispetto a quelle consentite dalle disposizioni vigenti e finanziate. Agli adempimenti organizzativi del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Relazione illustrativa e nota tecnica

La norma rende verificabile la cadenza annuale e distingue il programma dei fabbisogni dall'autorizzazione a coprire i posti. Le scadenze del 31 marzo e del 30 settembre costituiscono una proposta organizzativa. La pubblicazione di un bando non può essere imposta in assenza di posti finanziati.

Il concorso annuale e gli scorrimenti vanno coordinati: nel regime futuro il nuovo bando impedisce lo scorrimento del medesimo canale, mentre il piano straordinario dell'emendamento 20.0.3 deroga a questa condizione. I costi di gestione delle procedure richiedono conferma di sostenibilità da parte dell'Amministrazione.

Emendamento 19.0.1

Coordinamento delle riserve per l'accesso alle carriere dei funzionari

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Coordinamento delle riserve per l'accesso alle carriere dei funzionari)

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e con un'età non superiore a quaranta anni; nell'ambito di tale riserva, il sessanta per cento dei posti è destinato al personale del ruolo degli ispettori tecnici, compresi i settori sanitari, e il restante quaranta per cento al personale degli altri ruoli, con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni; in entrambi i casi sono richiesti i requisiti attitudinali e, nei tre anni precedenti, l'assenza della sanzione disciplinare della pena pecuniaria o di altra sanzione più grave e un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".»;

b) all'articolo 46, comma 2-bis, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Per il concorso per l'accesso alla carriera dei medici, nell'ambito della riserva di cui al primo periodo, il sessanta per cento dei posti è destinato al personale del ruolo degli ispettori tecnici del settore sanitario e il restante quaranta per cento al personale degli altri ruoli con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni. Per il concorso per l'accesso alla carriera dei medici veterinari, nell'ambito della medesima riserva, il sessanta per cento dei posti è destinato al personale del ruolo degli ispettori tecnici e il restante quaranta per cento al personale degli altri ruoli, in entrambi i casi con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni. Restano fermi i titoli di studio, le specializzazioni ove richieste, le abilitazioni, l'iscrizione all'albo e gli altri requisiti previsti dal presente articolo.»;

c) all'articolo 5-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5. Per il concorso di cui all'articolo 5-bis resta ferma la ripartizione del sessanta per cento dei posti al personale del ruolo degli ispettori e del quaranta per cento al personale dei ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti, nonché la riserva a favore dei sostituti commissari prevista dal medesimo articolo.

6. Le percentuali del sessanta e del quaranta per cento previste dagli articoli 31, comma 4, e 46, comma 2-bis,

operano esclusivamente all'interno dei posti riservati al personale della Polizia di Stato e non modificano la quota complessiva di accesso dall'esterno.

7. Nel riparto dei posti fra le due aliquote, le frazioni sono computate secondo il metodo dei maggiori resti; in caso di parità, il posto è attribuito all'aliquota del sessanta per cento. L'eventuale successiva riserva a favore dei sostituti commissari è calcolata sui posti dell'aliquota degli ispettori, con arrotondamento per difetto. Restano ferme le disposizioni speciali concernenti altre riserve.»

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai ruoli ordinari, tecnici e sanitari della Polizia di Stato nei termini espressamente stabiliti dal comma 1. Esse si applicano ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi i bandi già pubblicati e le disposizioni transitorie sui requisiti di partecipazione.

3. Il Ministro dell'interno adegua i regolamenti concorsuali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le dotazioni organiche, le autorizzazioni di assunzione e le risorse previste a legislazione vigente.»

Relazione illustrativa e nota tecnica

La quota 60/40 del concorso interno ordinario è già prevista: viene confermata, non ricreata. Per i funzionari tecnici e sanitari si propone il medesimo rapporto all'interno delle riserve esistenti nei concorsi pubblici. Una riserva in un concorso pubblico non equivale all'istituzione di un autonomo concorso interno: quest'ultima richiederebbe una riforma ulteriore dei canali di reclutamento.

La ripartizione 60/40 nelle carriere tecniche, mediche e veterinarie è una scelta integrativa resa esplicita per soddisfare l'estensione richiesta. Il documento SIAP non ne definisce il dettaglio. La riserva per gli ispettori tecnici nel concorso veterinario è una proposta nuova e presuppone sempre i titoli professionali richiesti.

Il coordinamento lascia fermo il nuovo articolo 5-bis, comma 2, proposto dall'articolo 19 del DDL e non interferisce con la sostituzione della qualifica di accesso medico prevista dall'articolo 20. La formula "carriera dei medici" evita un rinvio alla qualifica destinata a mutare. Il metodo di arrotondamento e la base della sottoriserva richiedono conferma in sede di coordinamento con i regolamenti concorsuali.

Emendamento 19.0.2

Scrutinio per la promozione a vice questore aggiunto

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Scrutinio per la promozione a vice questore aggiunto)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso interno, nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale di cui alla lettera a). Allo scrutinio sono ammessi i commissari capo in possesso di una delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 3, comma 2, che abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. Si applicano i medesimi criteri di valutazione dell'anzianità, della professionalità, dei titoli e del servizio stabiliti per lo scrutinio di cui alla lettera a).»;

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La graduatoria di inizio corso è formata sulla base dei punteggi conseguiti negli scrutini di cui al comma 1, lettere a) e b), determinati secondo criteri uniformi, senza precedenza fondate sul canale di accesso alla carriera; a parità di punteggio si applicano i criteri generali di precedenza nell'ordine di ruolo.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle procedure relative alle vacanze rilevate alla prima scadenza semestrale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Le procedure concorsuali già bandite e gli scrutini già avviati sono conclusi secondo la disciplina previgente; i relativi posti non possono essere computati anche nelle nuove procedure.

3. Il principio di uniformità dei criteri di valutazione, a parità di qualifica, anzianità e requisiti professionali, si applica ai ruoli ordinari, tecnici e sanitari della Polizia di Stato. Per la promozione a direttore tecnico capo, a medico capo e a medico veterinario capo restano ferme le rispettive modalità di accesso, le permanenze, i titoli e le condizioni più favorevoli previste dagli articoli 33 e 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dalla presente legge. L'estensione non comporta l'applicazione alle carriere tecniche e sanitarie della permanenza di sei anni prevista per i commissari capo.

4. Il Ministro dell'interno adegua i regolamenti interessati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le aliquote dell'ottanta e del venti per cento dei posti, le dotazioni organiche, le decorrenze delle promozioni e il numero delle promozioni finanziate a legislazione vigente.»

Relazione illustrativa e nota tecnica

La novella elimina il concorso per i commissari capo provenienti dall'interno e conserva la laurea magistrale o specialistica, i sei anni nella qualifica e il corso dirigenziale. Corregge anche la precedenza all'inizio del corso, che altrimenti continuerebbe a distinguere i funzionari per provenienza.

L'uniformazione del metodo non abolisce le aliquote 80/20. Una graduatoria unica su tutti i posti costituirebbe una scelta ulteriore rispetto al documento SIAP e non è introdotta implicitamente. L'intervento riguarda l'accesso a vice questore aggiunto, non il diverso concorso per primo dirigente introdotto dall'articolo 18 del DDL.

La clausola sanitaria tiene conto dell'accesso a medico capo al termine del corso proposto dall'articolo 20: non reintroduce un'attesa per il personale che ne venga esentato. L'Amministrazione deve verificare che il nuovo procedimento non alteri i flussi finanziari delle promozioni; se emergono maggiori oneri occorre una specifica copertura.

Emendamento 20.0.1

Delega per il potenziamento delle dotazioni organiche

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega per il potenziamento delle dotazioni organiche)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento delle dotazioni organiche della Polizia di Stato, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) fissare in 30.000 unità la dotazione organica complessiva del ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia, disciplinando espressamente il riparto fra la qualifica di sostituto commissario e le restanti qualifiche e modificando la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituita dall'articolo 14 della presente legge;
- b) rideterminare separatamente le dotazioni dei ruoli tecnici, compresi gli ispettori del settore sanitario, e delle carriere dei medici e dei medici veterinari, sulla base di una ricognizione dei posti vacanti, dei carichi di lavoro, dei fabbisogni territoriali e delle professionalità richieste, apportando le necessarie modificazioni alle relative tabelle; non computare tali contingenti nelle 30.000 unità di cui alla lettera a);
- c) approvare un piano triennale di copertura dei posti, decorrente dal primo esercizio finanziario per il quale sono stanziati le risorse, distinto per ruolo, carriera, qualifica e canale di accesso, nel rispetto delle aliquote di reclutamento pubblico e interno e coordinato con il programma annuale dei concorsi e con gli eventuali piani straordinari di scorrimento;
- d) determinare il fabbisogno di formazione, personale docente, strutture, alloggi, equipaggiamenti e risorse strumentali; programmare la sostituzione del personale che transita dai ruoli inferiori senza considerare tali transiti equivalenti a nuove immissioni complessive nella Polizia di Stato;
- e) distinguere l'incremento della dotazione organica dall'autorizzazione alle assunzioni e alle progressioni; subordinare queste ultime al finanziamento dei costi retributivi, contributivi, previdenziali e formativi, prevedendo una relazione annuale alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato di attuazione;
- f) evitare che il finanziamento dei nuovi incrementi sia realizzato mediante riduzioni delle dotazioni e delle facoltà assunzionali degli altri ruoli della Polizia di Stato.

2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica ai ruoli ordinari, tecnici e sanitari della Polizia di Stato secondo i distinti contingenti e le specificità professionali indicati al comma 1. I decreti legislativi assicurano il coordinamento con gli allegati 1, 2 e 3 della presente legge.

3. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato. Gli schemi, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per il parere scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza della delega o successivamente, il termine della delega è prorogato di sessanta giorni.

4. In ragione della complessità della revisione ordinamentale, gli effetti finanziari sono determinati in sede di adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati soltanto dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie. Le risorse già destinate al riordino possono essere utilizzate esclusivamente previa verifica della loro disponibilità e della compatibilità con la relativa destinazione legislativa.»

Relazione illustrativa e nota tecnica

L'obiettivo delle 30.000 unità viene stabilito come criterio vincolante di una delega. Non si modifica soltanto

il totale di una tabella lasciando incoerenti i contingenti delle qualifiche. Il riparto dei posti apicali e gli incrementi tecnici e sanitari non sono determinabili dal documento trasmesso e devono essere motivati e quantificati.

Rispetto alla dotazione di 23.904 prevista dal DDL per il 2027, l'aumento è pari a 6.096 posti ordinari. L'oneri non coincide necessariamente con il costo integrale di 6.096 nuove assunzioni: dipende dal mix fra reclutamento esterno, progressioni interne, copertura delle vacanze e sostituzioni nei ruoli di provenienza.

Il divieto di finanziare i nuovi incrementi tagliando gli altri ruoli è una proposta di salvaguardia. Non abroga, da solo, le compensazioni già previste dagli articoli 14, comma 6, e 20, comma 3, del DDL, rispettivamente riferite a 186 e 12 unità di agente equivalenti sul piano finanziario. La loro soppressione richiederebbe un distinto emendamento con copertura sostitutiva.

Emendamento 20.0.2

Disciplina degli scorrimenti delle graduatorie future

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disciplina degli scorrimenti delle graduatorie future)

1. Per i concorsi pubblici e interni della Polizia di Stato banditi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, lo scorrimento delle graduatorie, oltre il numero dei posti messi a concorso, è consentito esclusivamente entro il termine di efficacia delle graduatorie e alle condizioni previste dal presente articolo.

2. Lo scorrimento è disposto con provvedimento motivato del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in presenza di posti vacanti, disponibili e finanziati e di comprovate esigenze di servizio, a condizione che, alla data del provvedimento, non sia stato pubblicato un nuovo bando per l'accesso alla medesima qualifica, nello stesso ruolo o carriera, settore o profilo professionale e attraverso il medesimo canale pubblico o interno.

3. Per ciascuna graduatoria, il numero complessivo dei candidati chiamati oltre i posti originariamente messi a concorso non può superare il 20 per cento degli idonei non vincitori risultanti dalla graduatoria finale alla data della sua approvazione. La frazione di unità è arrotondata per difetto. Il limite è unico per l'intero periodo di efficacia della graduatoria e comprende tutti gli scorrimenti successivi; gli aggiornamenti della graduatoria non determinano un nuovo plafond.

4. Nel rispetto dell'ordine della graduatoria, le chiamate per la sostituzione di vincitori rinunciatari, decaduti o privi dei requisiti, entro il numero dei posti originariamente messi a concorso e nei termini consentiti dall'ordinamento, non sono computate nel limite di cui al comma 3. Per i posti aggiuntivi sono computate le chiamate effettuate, anche se seguite da rinuncia, al fine di non superare il numero massimo degli idonei non vincitori ammessi al beneficio.

5. Il provvedimento di scorrimento indica la graduatoria utilizzata, le ragioni organizzative, il numero dei posti e dei candidati interessati, il calcolo del limite, gli scorrimenti precedenti e le disponibilità finanziarie. Per i concorsi pubblici restano ferme le autorizzazioni ad assumere; per i concorsi interni restano ferme le aliquote di avanzamento e le risorse per i differenziali retributivi. In entrambi i casi sono rispettati i requisiti per l'immissione e gli obblighi formativi.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai ruoli ordinari, tecnici e sanitari della Polizia di Stato, comprese le relative carriere dei funzionari. Non consentono l'utilizzo di una graduatoria per un diverso profilo professionale o in assenza dei titoli e delle abilitazioni richiesti.

7. Il presente articolo non modifica il numero dei candidati che possono conseguire l'idoneità né prolunga la validità delle graduatorie. Per i concorsi banditi prima della data di entrata in vigore della presente legge restano applicabili le disposizioni previgenti e le eventuali norme speciali di scorrimento. Restano salvi i provvedimenti giurisdizionali da eseguire e le disposizioni legislative speciali che prevedono espressamente deroghe ai limiti del presente articolo.

8. L'attuazione del presente articolo avviene esclusivamente nei limiti delle dotazioni, delle autorizzazioni e delle risorse disponibili a legislazione vigente.»

Relazione illustrativa e nota tecnica

La disposizione recepisce il carattere residuale e motivato dello scorrimento e definisce il denominatore del limite: il 20 per cento degli idonei non vincitori, non il 20 per cento dei posti banditi. Non introduce un limite all'idoneità concorsuale.

L'arrotondamento per difetto è coerente con un tetto massimo rigido, ma con meno di cinque idonei non vincitori non consente chiamate aggiuntive. La proposta conta le chiamate e non soltanto le assunzioni concluse: una diversa scelta, più favorevole in caso di rinunce, richiederebbe di modificare il comma 4. Questi effetti sono esposti per una scelta consapevole del proponente.

La sostituzione dei vincitori entro i posti originari è distinta dall'ampliamento del contingente. È inoltre preservata la disciplina dei concorsi già banditi ma non ancora conclusi, che altrimenti rimarrebbero fra il nuovo regime e il piano straordinario senza una disposizione di raccordo.

Emendamento 20.0.3

Delega per l'assorbimento straordinario degli idonei non vincitori

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega per l'assorbimento straordinario degli idonei non vincitori)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per un piano straordinario di assorbimento degli idonei non vincitori dei concorsi pubblici e interni della Polizia di Stato banditi e conclusi, con graduatoria finale approvata, alla medesima data, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuare analiticamente, in un allegato ai decreti legislativi, le procedure interessate, indicando per ciascuna gli estremi del bando e del provvedimento di approvazione della graduatoria, il ruolo o la carriera, il profilo professionale, il canale di accesso, gli idonei non vincitori ancora da chiamare e il termine di efficacia;
- b) ricomprendere nel piano le graduatorie di cui al comma 1 ancora efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendone, ove necessario, la proroga o il ripristino dell'efficacia, limitatamente all'attuazione del piano, qualora siano scadute dopo tale data; ricomprendere le graduatorie già scadute prima di tale data soltanto mediante espressa individuazione legislativa, sorretta da motivazione riferita all'omogeneità delle procedure, all'attualità delle professionalità e alla parità di trattamento;
- c) programmare l'assorbimento integrale dei candidati ricompresi nel piano e ancora in possesso dei requisiti necessari per l'immissione, entro tre anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria e, fra graduatorie omogenee, secondo la data di approvazione, senza duplicare assunzioni o promozioni in favore dello stesso candidato;
- d) prevedere che il piano operi in deroga al limite del 20 per cento e alla condizione dell'assenza di nuovi bandi eventualmente introdotti per il regime ordinario degli scorrimenti, mantenendo distinti i posti destinati al piano da quelli già assegnati ad altre procedure;
- e) individuare i posti e le facoltà assunzionali aggiuntive eventualmente necessari, le risorse per le progressioni interne, le capacità formative e le decorrenze delle immissioni; coordinare il piano con le nuove dotazioni organiche e con i concorsi annuali, senza utilizzare due volte i medesimi posti o stanziamenti;
- f) preservare gli esiti delle procedure già concluse e gli obblighi derivanti dai provvedimenti giurisdizionali, disciplinare rinunce, decadenze, sopravvenuta carenza dei requisiti e verifica dell'idoneità richiesta per l'immissione.

2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica ai ruoli ordinari, tecnici e sanitari della Polizia di Stato, comprese le carriere dei funzionari, con distinta individuazione delle procedure e dei profili e con mantenimento dei titoli di studio, delle specializzazioni e delle abilitazioni professionali richiesti.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno trasmette alle Commissioni parlamentari competenti la ricognizione delle graduatorie di cui al comma 1, dei candidati e dei posti, con separata evidenza delle graduatorie scadute. Alla ricognizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

4. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato. Gli schemi, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per il parere scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza della delega o successivamente, il termine della delega è prorogato di sessanta giorni.

5. In ragione della complessità della revisione ordinamentale, gli effetti finanziari sono determinati in sede di adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati soltanto dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie. Le risorse già destinate al riordino possono essere utilizzate esclusivamente previa verifica della loro disponibilità e della compatibilità con la relativa destinazione legislativa.»

Relazione illustrativa e nota tecnica

Il documento SIAP chiede di assorbire tutti gli idonei dei concorsi già conclusi, ma non contiene l'elenco delle procedure, le date di approvazione, la consistenza residua o il fabbisogno finanziario. La delega circoscrive il perimetro temporale e impone un allegato analitico, senza inventare gli estremi dei concorsi.

Il piano triennale e la ricognizione entro sessanta giorni sono proposte tecniche. Le graduatorie efficaci alla data di entrata in vigore sono incluse nel perimetro; quelle già scadute richiedono una selezione legislativa espressa e motivata. Il testo non promette quindi una reviviscenza indiscriminata di ogni graduatoria storica.

Per ottenere uno scorrimento immediatamente operativo, in luogo della delega, occorre sostituire questo emendamento con una norma diretta corredata dall'elenco delle procedure, dal numero dei beneficiari, dalle autorizzazioni e dalla copertura. Una clausola generica "nei limiti delle risorse disponibili" non garantirebbe l'assor-

bimento integrale richiesto.

Indicazioni per il coordinamento finale

La formulazione segue la struttura parlamentare degli emendamenti aggiuntivi: collocazione nell'articolo, formula di inserimento, rubrica, commi e, ove necessario, novelle testuali. La numerazione ufficiale e l'ammissibilità competono agli organi parlamentari.

Prima del deposito occorre riscontrare le novelle agli articoli 31 e 46 e all'articolo 6 del decreto legislativo n. 334 del 2000 sul testo vigente alla data del deposito, compresi gli interventi successivi al decreto legislativo n. 172 del 2019. Le fonti consultate consentono di ricostruire le disposizioni principali e i correttivi, ma non sostituiscono una certificazione della multivigenza: alcune pagine istituzionali di consultazione integrale non erano accessibili.

Per il ruolo unico, per le permanenze, per l'incremento degli organici e per il piano straordinario si è scelta la delega legislativa, con finanziamento prima dell'emanazione dei decreti onerosi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Questa soluzione rende esplicito il vincolo finanziario, ma differisce gli effetti sostanziali e richiede l'approvazione delle risorse. Non equivale a una riforma già finanziata.

I termini di sei mesi, le scadenze annuali, le regole di arrotondamento, i criteri del nuovo concorso a sostituto commissario e le quote nelle riserve tecniche e sanitarie sono scelte di completamento tecnico da sottoporre al proponente. Non vengono attribuite retroattivamente al documento SIAP.

Qualora si preferisca una legge immediatamente operativa anche per gli interventi strutturali, la relazione tecnica deve precedere la chiusura degli emendamenti: occorrono nuove tabelle delle qualifiche e degli organici, cronoprogramma delle progressioni, contingenti dei concorsi, platee e oneri per ciascun esercizio e a regime. L'utilizzo di fondi del precedente riordino è ammissibile solo per risorse effettivamente disponibili e legalmente utilizzabili.

L'estensione ai sanitari è stata formulata in modo differenziato: i settori sanitari non direttivi appartengono ai ruoli tecnici, mentre medici e medici veterinari seguono carriere specifiche. L'uniformità delle tutele non implica l'identità delle qualifiche, dei poteri o delle permanenze. Un'estensione indifferenziata "in quanto compatibile" lascerebbe irrisolte le principali questioni applicative.

Fonti utilizzate e riferimenti di controllo

Documento allegato "ddl 1990 testo(2).pdf", testo del Senato S. 1990, comunicato il 30 luglio 2026: articoli 14 e 17-20, relazioni e allegati 1-3; "Gasparri - DDL 1990 poposte emendative.docx", indirizzi SIAP.

Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, articolo 1 e disciplina transitoria dell'articolo 2; correttivi di cui ai decreti legislativi 5 ottobre 2018, n. 126, e 27 dicembre 2019, n. 172. Fonte ufficiale del decreto n. 95: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/22/17G00087/sg>

Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, articolo 7 e relative note recanti il testo coordinato degli articoli 5-bis, 6, 31, 33, 46 e 48 del decreto legislativo n. 334 del 2000: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/05/20G00012/sg>

Legge 31 dicembre 2009, n. 196, articolo 17, commi 2 e 3, per copertura delle deleghe e relazione tecnica; articoli 76 e 81 della Costituzione. Riferimento istituzionale: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196>

Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, circolare congiunta del 20 aprile 2001. Riferimento istituzionale: <https://www.parlamento.it/leg19/browse/4179>

Scheda parlamentare S. 1990: <https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?did=60357>. Gli agganci emendativi del fascicolo sono riferiti al testo allegato, non a eventuali riformulazioni successive della Commissione.